

F I D A S - P u g l i a

REGOLAMENTO

Art. 1: Generalità

La FIDAS-Puglia è costituita da Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue operanti sul territorio regionale, che svolgono la loro attività nell'ambito delle leggi vigenti in materia trasfusionale.

Obiettivo comune delle Aderenti è la promozione della donazione di sangue e di emocomponenti quale atto libero, volontario, gratuito e periodico, nonché il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale.

Le singole Associazioni e Federazioni sono rappresentate in seno alla FIDAS-Puglia dai propri delegati.

Art. 2: Compiti della FIDAS-Puglia

La FIDAS-Puglia assolve i suoi compiti principalmente attraverso l'attività delle Federate, le quali pongono in atto iniziative concrete per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Di tali attività la FIDAS-Puglia assume il coordinamento.

Essa promuove, inoltre, ogni azione intesa a realizzare:

- l'applicazione effettiva delle leggi regionali che tutelano gli interessi dei Donatori di Sangue e delle loro Associazioni e Federazioni;
- la più opportuna armonizzazione delle disposizioni regionali in materia trasfusionale;
- la presenza della FIDAS-Puglia in ogni utile occasione di incontro a livello regionale - laddove si trattino problemi riguardanti la Donazione di Sangue - e a livello locale - su richiesta delle Federate;
- la tutela della salute e della dignità del Donatore.

Art. 3: Ammissione

Per aderire alla FIDAS-Puglia, le Associazioni e Federazioni presentano domanda al Presidente corredandola dell'attestazione di appartenenza alla FIDAS Nazionale.

Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta e delibera l'ammissione.

Art. 4: Doveri delle Federate

Le Federate sono tenute:

- al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo, sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione, che alle competenze territoriali;
- a fornire la più ampia collaborazione al Consiglio Direttivo a supporto del miglior espletamento della sua attività;
- ad aderire, nei limiti delle loro disponibilità, alle iniziative promosse e sostenute dalla FIDAS-Puglia per il conseguimento degli scopi comuni;
- a sostenere, nell'ambito delle zone e delle componenti sociali in cui operano, la validità dell'unione federativa quale espressione regionale, diffondendone principi, denominazione e simboli.

Perché la FIDAS-Puglia svolga al meglio i suoi compiti istituzionali ed acquisisca una più influente presenza regionale, ogni iniziativa delle Federate particolarmente rilevante, o i cui effetti siano suscettibili di una eco regionale o, comunque, di diffusione in ambiti territoriali più ampi, deve essere programmata di concerto con gli Organi Direttivi della FIDAS- Puglia, affinché, attraverso il loro apporto e sostegno, esse possano inserirsi in modo ottimale nella linea politica regionale e nazionale e concorrere in modo diretto al conseguimento degli scopi comuni.

Le Federate sono inoltre impegnate a trasmettere all'Ufficio di Segreteria dati statistici annuali, utili alla compilazione di statistiche regionali.

Art. 5: Contributi federativi

I contributi federativi vengono fissati anno per anno dall'Assemblea Ordinaria. Essi non possono comunque superare il 10% del contributo regionale spettante ad ogni singola Federata.

In caso di cessazione del rapporto federativo, i contributi non vengono restituiti.

Art. 6: Assemblea delle Federate

L'Assemblea delle Federate è il massimo organo deliberante della FIDAS-Puglia ed è composto dai delegati delle singole Associazioni e Federazioni.

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata che deve essere inviata alle Federate almeno 20 giorni prima della data fissata.

L'avviso deve contenere l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione.

L'Assemblea si intende costituita con la nomina di un suo Presidente e di un Segretario, eletti dai delegati su proposta del Presidente della FIDAS-Puglia.

Il Presidente dell'Assemblea ne accerta la validità in conformità dell'art. 8 dello Statuto.

In caso di mancata validità, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova convocazione entro trenta giorni.

Su indicazione dell'Assemblea, il voto può essere espresso:

- per appello nominale;
- per alzata di mano;
- con scheda segreta.

Tranne i casi esplicitamente indicati nello Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice.

Art. 7: Elezioni delle cariche federative

Le elezioni delle cariche federative sono sempre effettuate in sede assembleare mediante scheda segreta.

I candidati sono i delegati designati dalle Federate, sia per il Consiglio Direttivo che per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea su indicazione delle Federate, al di fuori dei delegati.

I candidati sono espressi, sia per il Collegio dei Revisori dei Conti che per quello dei Probiviri, in numero di due per ogni Federata.

Il seggio elettorale è composto da tre membri: un Presidente e due scrutatori da questo proposti e nominati dall'Assemblea. Essi controllano la regolarità delle schede che provvedono a vidimare. Il voto è espresso annotando sulla scheda, uno per rigo, i nominativi dei candidati prescelti, o il numero ad essi corrispondente. Ogni scheda può esprimere non più di due preferenze per lo stesso Organo; le eventuali ulteriori preferenze sono nulle. Le schede votate vengono restituite ripiegate al Presidente del seggio. Questi, esaurito lo spoglio, proclama gli eletti in base al risultato delle votazioni nelle singole liste. In caso di parità di voti, vale la maggiore anzianità associativa.

Gli Organi neo-eletti si riuniscono sotto la presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano di età associativa) per l'elezione dei rispettivi Presidenti e l'attribuzione delle cariche previste dallo Statuto.

I risultati di queste elezioni sono comunicati all'Assemblea prima del suo scioglimento e riportati nel verbale, che deve essere trasmesso a tutti i nuovi eletti ed alle Federate. La composizione dei nuovi Organi federativi deve essere comunicata dal Presidente della FIDAS-Puglia alle autorità ed enti ai quali ne spetti la conoscenza per legge.

Art. 8: Consiglio Direttivo - Presidente - Vice-Presidente - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente.

I membri elettivi del Consiglio Direttivo che, senza giustificarne i motivi, risultano assenti a due sedute consecutive, decadono e vengono surrogati dal Consiglio con la nomina dei primi dei non eletti (in caso di parità di voti, vale la maggiore anzianità associativa); così pure in caso di dimissioni o decesso, e comunque non oltre un terzo dei membri elettivi stessi.

Il Presidente comunica agli interessati ed alle Federate la deliberazione del Consiglio.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, il Vice-Presidente provvede, nel termine di trenta giorni da quando ne viene a conoscenza, a tutti gli adempimenti per l'elezione del nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, questo resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per indire nuove elezioni entro sessanta giorni.

Il Presidente, oltre a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto, illustra all'Assemblea la Relazione Morale ed il Bilancio Consuntivo annuali, preventivamente discussi ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente, per delega del Presidente, rappresenta la FIDAS-Puglia quando necessario.

Il Tesoriere ha in consegna i fondi sociali e ne è il responsabile. Incassa ed esegue i pagamenti in base al mandato del Presidente. Predisporre il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 9: Amministrazione e Bilanci

Le disponibilità economiche della FIDAS-Puglia devono essere amministrate con il criterio di una gestione intesa ad evitare passivi di bilancio.

Le scritture contabili devono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e fare riferimento a giustificativi che le documentano.

Il numerario di cassa deve essere depositato in conto corrente intestato alla FIDAS-Puglia, salvo normali piccole disponibilità per le spese correnti.

Il Bilancio Consuntivo deve indicare chiaramente le entrate e le uscite - raggruppate in voci omogenee -, con l'indicazione di tutti i contributi, i lasciti e le donazioni ricevuti durante l'anno di riferimento; esso deve essere trasmesso alle singole Federate contemporaneamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Bilancio di Previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del Bilancio Consuntivo e contenere le prevedibili imputazioni di entrata e di uscita.

Art. 10: Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi con la frequenza necessaria per effettuare un regolare controllo della gestione della FIDAS-Puglia.

Esso ha altresì il compito di redigere collegialmente la relazione di competenza sul Bilancio Consuntivo ed illustrarla all'Assemblea.

La durata del suo mandato è triennale.

Art. 11: Collegio dei Proviviri

I Proviviri decidono sulle eventuali vertenze poste al loro giudizio relative ai rapporti fra Associazioni federate e FIDAS- Puglia o fra gli Organi di questa.

Essi giudicheranno "ex bono ex equo" dopo aver sentito le parti ed esperito ogni tentativo di componimento della controversia.

Le loro decisioni sono inappellabili e devono essere comunicate per iscritto alle parti in questione, nonché al Consiglio Direttivo.

La durata del loro mandato è triennale.

Art. 12: Gratuità delle cariche

Le cariche in seno alla FIDAS-Puglia non danno diritto a compenso.

Le spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri nell'espletamento dell'attività inerente al loro mandato sono rimborsabili da parte della FIDAS-Puglia, secondo modalità stabilite in via generale dall'Assemblea. Tali rimborsi vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 13: Cariche onorifiche

L'Assemblea può conferire, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, cariche onorifiche.

La carica di Presidente onorario può essere conferita a coloro che abbiano ricoperto la carica effettiva corrispondente per almeno sei anni.

Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire - senza voto deliberativo - alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali è regolarmente invitato.

Art. 14: Carenze del Regolamento

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo con apposite deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea successiva al provvedimento.

Per quanto non contemplato dallo Statuto e dal Regolamento si fa riferimento, oltre che allo Statuto ed al Regolamento della FIDAS Nazionale, al Codice Civile

Art. 15: Modifiche

Le modifiche al Regolamento sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, la cui validità è regolamentata dall'art. 8 dello Statuto; esse vengono deliberate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei delegati presenti.